

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.
e con istanza ex art 151 c.p.c.

Per la Prof.ssa **BUONAGURIO Maria Luisa** (C.F. BNGMLS82E49D662Q) nata a Fondi (LT) il 09/05/1982 ed ivi res.te alla via Sorgente Vetruvio n. 31, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto presso e nello studio del nominato procuratore in Formia (LT) via Rubino n. 38, fax n. 0771 324437, e con domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, 00153 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41, 00144 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- 3) Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Latina** (C.F. 80004180594), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Legnano n. 34, 04100 Latina, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura



Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma,
pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti, con punteggio inferiore alla Prof.ssa Buonagurio M. Luisa e privi di precedenti, destinatari di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2022/23 su sedi/preferenze indicate dalla ricorrente nella domanda informatizzata per le supplenze, classe di concorso A028 Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado della provincia di Latina, per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede sin da ora di autorizzare, *ex art.* 151 c.p.c., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

- *controinteressati*

**oggetto: impugnazione mancata attribuzione supplenza a.s. 2022/23 –
risarcimento danni – condanna generica.**

PREMESSO

IN FATTO

1. La ricorrente, attualmente inoccupata, con ultimo contratto di lavoro con chiamata da Graduatoria di Istituto per supplenza breve fino al 01/12/2022 presso l'I.C. "A. Manuzio" di Latina ([all.to 1](#)), è inserita nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di Latina per la classe di concorso A028 Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado, con punti 63,00, al posto 231 ([all.to 2](#)), giusta Decreto Dirigenziale n. 9571 del 31/08/2022 dell'Ufficio Scolastico di Latina ([all.to 2](#)).
2. A partire dall'a.s. 2021/22, le operazioni di conferimento degli incarichi annuali e fino a termine delle attività didattiche con chiamata da GPS, avvengono, in luogo della tradizionale scelta delle sedi in presenza, attraverso una procedura informatizzata a cui gli aspiranti hanno potuto partecipare compilando on line un modulo disponibile sulla piattaforma "Istanze on line" del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il sistema informatico, attraverso un algoritmo all'uopo predisposto, ha poi incrociato le domande e attribuito gli incarichi sulla base delle preferenze espresse.



3. In data 11/08/2022 la Prof.ssa Buonagurio avanzava rituale istanza telematica ([all.to 3](#)) per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/23, per la classe di concorso A028, esprimendo 29 preferenze tra supplenze annuali e fino a termine delle attività didattiche, cattedra intera¹.

4. Con D.D. n. 9570 del 31/08/2022 ([all.to 4](#)), l'Ufficio Scolastico di Latina pubblicava sul proprio sito istituzionale l'elenco dei posti disponibili per le supplenze annuali *“ai fini dell'individuazione degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato, per il personale iscritto nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze”*.

5. Con D.D. n. 8680 del 01/09/2022 ([all.to 5](#)), l'Ufficio Scolastico di Latina pubblicava il primo bollettino delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei docenti destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022/23 tra i quali non figurava il nominativo dell'odierna ricorrente, in quanto le sedi e le tipologie di contratto disponibili erano state attribuite a docenti in posizione poziore rispetto alla stessa, ovvero a docenti con punteggio inferiore ma su sedi non richieste dall'istante, ovvero, ancora, a docenti muniti di precedenza. Dunque, in tale convocazione il sistema informatico correttamente scavalcava la ricorrente e attribuiva incarichi anche a docenti collocati in posizione meno favorevole.

6. Successivamente, in data 10/09/2022, l'Ufficio Scolastico pubblicava l'[elenco di ulteriori posti disponibili](#) per l'attribuzione degli incarichi di supplenza per i vari gradi di scuola, resisi disponibili successivamente alla pubblicazione del bollettino relativo al primo turno di nomina.

7. Con successivo D.D. n. 10225 del 12/09/2022 ([all.to 6](#)) l'Ufficio Scolastico di Latina, in conseguenza delle sopra indicate disponibilità sopravvenute di posti, così come [rese note in data 10/09/2022](#), pubblicava l'elenco delle nomine su posti ancora disponibili. In tale secondo bollettino, tuttavia, pur essendo disponibili sedi e tipologie di posti espressamente richieste dalla ricorrente nella domanda informatizzata, il sistema informatico, invece di ricominciare da capo ed individuare aspiranti non precedentemente destinatari di supplenza per mancanza di disponibilità di sedi, partiva dall'ultimo nominato nel turno del 01/09/2022,

¹ Le tipologie di supplenze esprimibili erano 3: annuali (ossia fino al 31 agosto), fino al 30 giugno, oppure spezzone orario (ossia cattedre ad orario inferiore alle 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria).



sicché la ricorrente veniva totalmente pretermessa e sedi e tipologie di contratti espressamente dalla stessa richiesti nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata, venivano attribuite a docenti, privi di precedenti, con punteggio inferiore.

A mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti nominativi:

- ✓ Randelli Marilina, inserita nella II GPS classe di concorso A028 con punti 60,50, veniva [assegnata all'Istituto LTMM83001N I.C. "Milani" di Terracina](#), per cattedra interna fino al termine delle attività didattiche, espressamente richiesta dalla ricorrente al n. 6 della [domanda informatizzata per le supplenze](#);
- ✓ Granata Emilia, inserita nella II GPS classe di concorso A028 con punti 61,00, veniva [assegnata all'Istituto LTMM85301A I.C. "Milani" di Fondi](#), per cattedra interna annuale, espressamente richiesta dalla ricorrente al n. 1 della [domanda informatizzata per le supplenze](#).

8. Anche nel prosieguo delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato con chiamata da GPS, la ricorrente, pur avendo punteggio sufficiente ad ottenere gli incarichi nelle sedi e per le tipologie di posto che di volta in volta venivano assegnate (e che la ricorrente aveva richiesto nella domanda informatizzata), veniva completamente ignorata.

9. Invero, nel bollettino del 22/09/2022, D.D. n. 10813 ([all.to 7](#)), resosi anch'esso necessario a seguito delle successive disponibilità di posti ([peraltro mai pubblicate](#)), l'algoritmo assegnava gli incarichi partendo dall'ultimo nominato, sicché la ricorrente veniva di nuovo scavalcata su sedi espressamente dalla stessa richieste, da docenti con punteggio inferiore e rimaneva priva di incarico. Si segnalano a titolo esemplificativo:

- ✓ Bruni Emanuele, inserito nella II GPS classe di concorso A028 con punti 58,00, veniva [assegnato all'Istituto LTMM85201E I.C. "Garibaldi" di Fondi](#), per cattedra interna annuale, espressamente richiesta dalla ricorrente al n. 2 della [domanda informatizzata per le supplenze](#);
- ✓ Foresta Gianmarco, inserito nella II GPS classe di concorso A028 con punti 55,00, veniva [assegnato all'Istituto LTMM839014 I.C. "Plinio il Vecchio" di Cisterna di Latina](#), per spezzone orario di 12 ore, espressamente richiesto dalla ricorrente al n. 27 della [domanda informatizzata per le supplenze](#).



10. La stessa situazione si verificava in occasione della pubblicazione del bollettino del 28/09/2022, D.D. n. 11048 ([all.to 8](#)), ove la ricorrente veniva scavalcata dalla Prof.ssa Bruno Valeria che, con punti 54,00, veniva assegnata all'Istituto LTMM85201E I.C. "Garibaldi" di Fondi, per cattedra interna annuale, espressamente richiesta dalla ricorrente al n. 2 della [domanda informatizzata per le supplenze](#).

11. Addirittura, nel bollettino del 30/11/2022, D.D. n. 139015 ([all.to 9](#)), ben 9 docenti con punteggio inferiore alla ricorrente ottenevano sedi e tipologie di contratto espressamente richieste dalla stessa nella domanda informatizzata per le supplenze. Nello specifico, Mandatori Rosita, Cascio Elvira, Feraldo Beatrice, Velocci Elisa, Parisi Arianna, Saccoccio Civita, Altieri Maria Giovanna, Nappa Raffaella, Perica Massimiliano.

12. Tale situazione si è determinata perché il sistema informatico utilizzato per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2022/23, il c.d. algoritmo, ha funzionato in modo che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili richieste dal docente interessato, nella convocazione successiva, quand'anche in conseguenza di disponibilità sopraggiunte si fossero liberate sedi e tipologie di contratto espressamente richieste dal docente, il sistema non è tornato indietro per garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma ha continuato a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenza).

13. È accaduto, quindi, che personale privo di precedenza, collocato in posizione meno favorevole in graduatoria rispetto alla ricorrente, ha ottenuto l'incarico su sedi e per tipologia di posto espressamente dalla stessa richieste.

14. In sostanza, così come si è verificato già lo scorso anno scolastico, i docenti che si sono avvalsi della facoltà di indicare un numero di preferenze inferiori al numero massimo possibile (150), e che per sorte non si sono visti attribuire l'incarico sulle sedi disponibili al primo turno di nomina (si ricordi che i docenti hanno dovuto compilare la domanda informatizzata senza avere contezza dei posti disponibili, pubblicati solo pochi giorni prima la pubblicazione dei bollettini di nomina o, in alcuni casi, mai pubblicati), perché dette supplenze sono state attribuite a docenti con punteggio superiore o con punteggio inferiori ma beneficiari di precedenza, o ancora perché non vi erano sedi disponibili tra quelle espresse, nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione nel primo



turno di nomina, nel successivo turno di nomina sono stati considerati rinunciari anche rispetto a sedi espresse o, addirittura, all'intera procedura. Tale sistema, su cui si sono pronunciati diversi Tribunali già in occasione delle operazioni di conferimento degli incarichi lo scorso anno scolastico, compreso quello oggi adito, è stato ripetutamente considerato iniquo ed illegittimo dalla magistratura interessata dal relativo contenzioso, anche con riferimento alle operazioni di conferimento degli incarichi di questo anno scolastico.

In siffatta situazione, stante la palese illegittimità della condotta del Ministero resistente, parte ricorrente è costretta ad adire le vie legali con il presente ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) SULLA COMPOSIZIONE DELLE GPS E SULLA DOMANDA DI SUPPLENZA.

Preliminarmente, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione di Codesto Onorevole Tribunale, pare necessario richiamare le disposizioni normative che hanno disciplinato la composizione e l'aggiornamento delle GPS valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

In fase di prima applicazione le GPS, istituite dall'art. 2, comma 4 *ter*, [D.L. 08/04/2020](#), conv. con modificazioni dalla [L. 06/06/2020, n. 41](#), sono state oggetto di disciplina da parte dell'O.M. 60/2022 ([all.to 10](#)), la quale ha regolamentato le GPS per il biennio 2020/21 e 2021/22.

Per il successivo biennio 2022/24 le GPS sono state disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 ([all.to 11](#)), la quale, nel dettare la normativa relativa alle *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ha stabilito, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che le GPS sono costituite su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (fino al 30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (da ora GaE), anch'esse costituite su base provinciale (art. 2). Dunque, secondo le disposizioni citate, e tenuto conto anche del disposto dell'art. 399, comma 1, del [D.Lgs 297/1994](#), i docenti inseriti



nelle GPS possono aspirare unicamente ad incarichi di supplenza (salvo talune disposizioni eccezionali legate al periodo della pandemia²), essendo l'assunzione in ruolo riservata ai soli docenti inseriti nelle GaE e nelle graduatorie di merito dei concorsi.

In caso di esaurimento e di incapienza delle GPS per la copertura di supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche, nonché per le supplenze temporanee, si attinge dalle graduatorie di Istituto³, costituite nei singoli Istituti Scolastici da docenti che hanno avanzato domanda di inserimento nelle GPS.

In tal senso, l'art. 2 dell'[O.M. 112/22](#) dispone che “4. *In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:*

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. *Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.*

6. *Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.*

² Per l'a.s. 2021/22 l'art. 59 del [D.L. 73/2021](#) (conv. in [L. 106/2021](#)) ha previsto una procedura straordinaria di immissione in ruolo con chiamata da GPS (per posto comune e sostegno) prorogata per il presente anno scolastico 2022/23 dall'art. 5 *ter* del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) (convertito con modificazioni dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#)) solo con riferimento ai posti di sostegno.

³ Le Graduatorie di Istituto sono costituite da 3 fasce: la I fascia comprende i docenti iscritti nelle GaE, la II fascia comprende i docenti iscritti nella I fascia delle GPS, la III fascia comprende i docenti iscritti nella II fascia delle GPS.



Le GPS, divise per posto comune e di sostegno, sono articolate in due fasce ed hanno validità per due anni. Quelle attualmente in vigore sono vevoli per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024.

Per il posto comune, l'art. 3, comma 8, dell'[Ordinanza n. 112/2022](#), recita che “8. *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza”.

Per il posto di sostegno, la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, mentre la seconda fascia è costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. b), della [citata OM](#), dai soggetti privi del relativo titolo di specializzazione che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Analogamente a quanto avviene per l'attribuzione delle supplenze su posto comune, anche per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento su posto di sostegno, si procede prima con scorrimento delle GaE e successivamente delle GPS, prima e seconda fascia, e, solo in ipotesi di ulteriore incapienza, delle Graduatorie di Istituto.

I docenti inseriti nelle GPS, si è detto, hanno potuto partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per questo anno scolastico (analogamente a quanto si è verificato lo scorso anno scolastico) compilando la domanda informatizzata per le supplenze disponibile sulla piattaforma “Istanze on line” del MIM all'uopo predisposta sul sito istituzionale, indicando fino ad un massimo di 150 preferenze.

Compilando il modulo on line, nella sezione “Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche”, l'aspirante ha indicato per ciascuna graduatoria di interesse le preferenze per la sede (scuola, Comune, Distretto), per la tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività



didattiche, spezzone orario), nonché per tipo cattedra (interna, esterna stesso Comune, esterna altro Comune).

Con la preferenza analitica si chiedono specifiche scuole, mentre con la preferenza sintetica si chiede un Comune o un Distretto, quindi in pratica tutte le scuole in essi ubicate, indistintamente senza alcun ordine di priorità tra queste. In questo modo, i docenti, con la preferenza sintetica, hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli Istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del Distretto o del Comune e l'assegnazione alla sede avverrà, poi, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Selezionando come preferenza il "Comune" o "Distretto" è possibile scegliere, come tipo di scuola, sede ospedaliera, carceraria, serale, adulti.

Indicando spezzone orario, si esprime la disponibilità ad accettare una cattedra ad orario ridotto rispetto all'orario contrattualmente previsto⁴. Selezionando detta opzione bisogna indicare obbligatoriamente il numero minimo e il numero massimo delle ore in cui tale spezzone ricade in base all'ordine di gradimento.

Le cattedre interne sono quelle articolate in un unico Istituto; le cattedre esterne stesso Comune sono articolate in più Istituti dello stesso Comune; le cattedre esterne altro Comune sono articolate in più Istituti di Comuni diversi.

L'attribuzione delle supplenze è stata poi effettuata attraverso un sistema informatico (cd. algoritmo) che avrebbe dovuto associare le preferenze di ciascun aspirante con le sedi e le tipologie di posto disponibili, in base al criterio del miglior punteggio e, dunque, della migliore collocazione in graduatoria (tenendo conto di eventuali riserve/precedenze/preferenze).

Dalla normativa dianzi richiamata emerge con tutta evidenza che l'ordine con cui deve avvenire l'assegnazione della supplenza tiene conto del punteggio attribuito all'aspirante nella graduatoria, secondo il seguente ordine di priorità di graduatoria:

- per posto comune: GAE, GPS di I fascia, GPS di II fascia;
- per posto di sostegno: GAE, GPS di I fascia, GPS di II fascia, GPS incrociata di I fascia, GPS incrociata di II fascia.

⁴ Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del [CCNL scuola 2006-2009](#), l'orario settimanale dei docenti è di 25 ore per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado,



La ricorrente, inserita nella II fascia della GPS per la classe di concorso A028, avrebbe avuto diritto ad essere preferita rispetto a docenti inseriti nella medesima fascia, con punteggio inferiore.

B) SULLA MANCATA ESPRESSIONE DELLE 150 PREFERENZE COME IPOTESI DI RINUNCIA.

Si è detto nelle superiori premesse in fatto che le ragioni dell'esclusione della ricorrente dalle operazioni di conferimento delle supplenze con chiamata da GPS per questo anno scolastico risiedono nel fatto che la Prof.ssa Buonagurio, avendo limitato nella domanda informatizzata le preferenze a 23, cioè un numero di preferenze inferiori a 150, ed avendo indicato preferenze non disponibili nel primo turno di nomina (non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti al momento della compilazione della domanda), è stata considerata rinunciataria anche per le sedi espresse e per l'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS, con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 12, comma 4, dell'[O.M. n. 112/2022](#) a mente del quale “4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Orbene, ciò non trova alcun fondamento nelle disposizioni normative di rango superiore, quali l'[O.M. n. 112/2022](#), il [D.M. n. 188 del 21/07/2022](#), nonché la Nota MI n. 28597 del 29 luglio 2022 (cd. Circolare annuale delle supplenze) ([all.to 12](#)).

Nello specifico, l'art. 12, comma 4, dell'[O.M. n. 112/2020](#), rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”,



recita che “4. La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto **per cui non abbia espresso preferenza**. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.

Dunque, è evidente come **la sanzione estromissiva venga comminata unicamente rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse, mentre non può trovare alcun fondamento giuridico la condotta del Ministero convenuto che ha considerato la mancata espressione di talune preferenze quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, nel momento in cui l’aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e rinunciare solo alle sedi non indicate e non anche alle sedi indicate o all’intera procedura.**

Invero, la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale con la quale il titolare di un diritto soggettivo **manifesta la volontà** di dismettere, abbandonare o non utilizzare il diritto stesso. Essa può essere espressa o tacita, ossia per *facta concludentia*. Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, senza dubbio la mancata espressione di talune sedi non può essere intesa né quale rinuncia espressa, né tantomeno quale rinuncia tacita alle preferenze espresse o all’intera procedura, avendo il docente manifestato espressamente la volontà di concorrere solo per talune sedi e non per altre.

Nel medesimo senso si pone la citata [Nota MI n. 28597 del 29/07/2022](#), che nel fornire “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” per l’a.s. 2022/23, non introduce ulteriori ipotesi di rinuncia rispetto a quelle previste dall’O.M. n. 112/2022, sopra esaminate. Invero, nella medesima Circolare si legge che “Per quanto riguarda le modalità di



conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'OM 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza" (pag. 2).

Dunque, le disposizioni richiamate **non considerano rinunciatario il candidato che nel momento in cui il sistema informatico giunge a scorrere la sua posizione non ha espresso sedi disponibili in quel momento. Si tratta di un'ipotesi di rinuncia normativamente non prevista e introdotta del tutto arbitrariamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale in aperto contrasto con le disposizioni ministeriali.**

Ma vi è di più! Il [D.M. n. 188 del 21/07/2022](#), trasmesso dalla citata [Nota n. 28597 del 29/07/2022](#), disciplina le ipotesi di rinuncia, in maniera del tutto conforme con le previsioni dell'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022.

Nello specifico, il D.M. n. 188/2022 è stato emanato per dare attuazione dell'art. 5 ter del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) (convertito con modificazioni dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#)), che ha prorogato per l'a.s. 2022/23 la procedura straordinaria di immissione in ruolo con chiamata da GPS, introdotta per l'a.s. 2021/22 dall'art. 59 del [D.L. 73/2021](#) (conv. in [L. 106/2021](#)). Tale ultima disposizione normativa ha previsto, esclusivamente per l'a.s. 2021/22, una procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato per i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS, sia per posto comune che per posto di sostegno, che per il successivo a.s. 2022/23 è stata prorogata dal citato D.L. n. 228/2022 solo per i posti di sostegno.

Orbene, sul punto, l'art. 4, comma 8, del [D.M. 188/2022](#), che espressamente disciplina le ipotesi di rinuncia, dispone che *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale **rinuncia per le sedi non espresse**. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”*.

Nel medesimo senso la [Circolare delle supplenze n. 28597 del 29/07/2022](#) recita che *“L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento*



delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. **La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.** La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”.

Dunque, dal combinato disposto delle norme appena citate emerge chiaramente come la rinuncia si possa configurare solo con riferimento a sedi non espresse, con la conseguenza che il docente dovrà essere considerato legittimamente rinunciatario solo rispetto a sedi che non ha indicato nella domanda informatizzata per il conferimento delle supplenze.

Sul punto, già lo scorso anno scolastico copiosa giurisprudenza di merito, in ipotesi del tutto analoghe al caso *de quo*, si è espressa in maniera granitica ritenendo illegittima l'interpretazione del Ministero resistente che ha considerato rinunciatario, anche per le sedi espresse, l'aspirante che ha limitato nella domanda informatizzata le preferenze ad un numero di sedi inferiori a 150 ed ha indicato sedi non disponibili nel primo turno di nomina.

Emblematica è una delle prime ordinanze sul punto, l'ordinanza n. 13497 del 28/12/2021 di Codesto Ecc.mo Tribunale ([all.to 13](#)), su ricorso patrocinato da questa difesa, che ha espressamente escluso che, nelle ipotesi come quella per cui vi è causa, la mancata indicazione di alcune sedi possa essere considerata alla stregua della rinuncia alle sedi espresse e all'intera procedura assunzionale.

Il Giudice è giunto a tale conclusione partendo dall'esegesi del D.M. n. 242/2021 ([all.to 14](#)) che ha disciplinato per l'a.s. 2021/22 la procedura straordinaria di assunzione in ruolo in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#) (mentre per l'a.s. 2022/23 la medesima disciplina è stata dettata dal citato D.M. n. 188/2022).

Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, sulla base dell'assunto che l'art. 4, comma 8, del [D.M. n. 242/2021](#) (del tutto analogo all'art. 4, comma 8, del [D.M. n. 188/2022](#)) “consente di distinguere tre diverse fattispecie che, in una



prospettiva di semplificazione esegetica, potremmo indicare come (i) **rinuncia alla procedura**, (ii) **rinuncia all'incarico** e (iii) **rinuncia alla sede**.

La prima, ossia la (i) **rinuncia alla procedura**, è quella contemplata dal primo periodo del comma appena richiamato.

Il docente che, pure essendo iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, avesse omissso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, dovrebbe considerarsi 'rinunciatarario' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno.

La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato e determina una estromissione ab origine dalla procedura.

Il terzo periodo del medesimo comma ottavo regola, invece, la differente figura della (ii) **rinuncia all'incarico**.

Essa consegue, infatti, ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, 'ci ripensa' e, per un motivo o per un altro, si determina a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.

Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative: il docente rinunciatarario dell'incarico verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. V'è però una clausola di salvezza, prevista dal quarto periodo del comma in esame: se la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente, il docente rinunciatarario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina.

La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Il sistema congegnato dal Ministero, però, riconosce comunque al docente una facoltà di ripensamento, a condizione che tale ripensamento intervenga in tempi rapidi, consentendo all'ufficio competente di minimizzare le predette ripercussioni negative.



Tirando le fila del discorso, insomma, la **rinuncia all'incarico** consegue ad una riponderazione del candidato e, se intempestiva, comporta l'estromissione sopravvenuta dalla intera procedura straordinaria di conferimento delle supplenze da GPS.

È giunto ora il momento di esaminare la terza figura, quella della (iii) **rinuncia alla sede**, cui si riferisce il secondo periodo sempre del comma 8 in scrutinio.

Qui il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.

È questa la fattispecie in cui è sussumibile il caso concreto sottoposto al vaglio del Tribunale ed è a questo punto che va considerata l'ipotesi che genera il problema interpretativo sotteso alla odierna controversia: se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente Tizio, il sistema informatico verificasse che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che Tizio non ha espresso in domanda, rinunciandovi ab origine, quali sarebbero le conseguenze?

L'Amministrazione scolastica, interpretando liberamente la circolare dell'USR Lazio n. 44197 dell'11.11.2021 (non versata in atti), sostiene che Tizio (nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente) dovrebbe essere considerato 'rinunciatario' e che a lui dovrebbe applicarsi la sanzione di cui all'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, ossia l'estromissione sopravvenuta dalla intera procedura. Sicchè -ecco la conclusione cui perviene la parte resistente- la pretermissione della istante dal turno di nomina del 23.09.2021 dovrebbe ritenersi pienamente legittima.

L'assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché (a prescindere dall'erroneo richiamo all'art. 14 dell'O.M. 60/20, comunque non applicabile alla procedura straordinaria per cui è causa per le ragioni già esplicitate) finisce per disapplicare il comma 8 su cui ci si è intrattenuti, confondendo le distinte figure ivi delineate ed applicando alla fattispecie della (iii) **rinuncia alla sede** le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della (ii) **rinuncia all'incarico**.



Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico in realtà non le è mai stato assegnato.

*Volendo recuperare tralasciate categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra **rinuncia alla sede** e **rinuncia all'incarico** si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera a propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito "**rinuncia alla sede**" andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del 'rifiuto', ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.*

E allora vuol dire che la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.

Ne consegue che la sua estromissione dall'intera procedura straordinaria di assegnazione delle supplenze per l'A.S. 2021/2022 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio del comma 8 dell'art. 4 del D.M. 242/2017.

*A ben vedere, infatti, per la fattispecie qui in rilievo della **rinuncia alla sede**, avrebbe dovuto trovare piana applicazione il successivo comma 9, ai sensi del quale "la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste **consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato** di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili".*

La citata ordinanza veniva confermata anche in sede di reclamo, con argomentazioni pressoché identiche ([all.to 15](#)).

*Sulla scia del precedente di codesto Ecc.mo Tribunale, peraltro, si sono espressi positivamente alla pretesa di docenti pretermessi dalle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza con chiamata da GPS per l'a.s. 2021/22, in ipotesi del tutto analoghe a quella che qui ci occupa, anche altri Tribunali (*ex multis*, Tribunale di Cassino, ord. n. 3945 del 28.04.2022, [all.to 16](#); Tribunale di*



Frosinone, ord. n. 2813 dell'11.02.2022, [all.to 17](#); Tribunale di Lecce, ord. del 21.06.2022, [all.to 18](#); Tribunale di Bari, sent. n. 2745 del 17.10.2022, [all.to 19](#); Tribunale di Cassino, sent. n. 681 del 15.09.2022, [all.to 20](#); Tribunale di Frosinone, ord. colleg. n. 586 del 15.06.2022, [all.to 21](#); Tribunale di Tivoli, ord. n. 5340 del 18.03.2022, [all.to 22](#); Tribunale di Velletri, ord. n. 3450 del 01.03.2022, [all.to 23](#); Tribunale di Roma, ord. n. 36285 del 26.04.2022, [all.to 24](#), Tribunale di Cosenza, sent. n. 1729 del 02.11.2022, [all.to 25](#)).

Peraltro, anche con riferimento alle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per questo anno scolastico sono stati già emendati i primi provvedimenti che riconoscono l'illegittimità del funzionamento dell'algoritmo come dianzi meglio descritto (richiamando, peraltro, la giurisprudenza di codesto On. Tribunale) (Tribunale di Cagliari, ord. n. 12825 del 07.12.2022, [all.to 26](#)).

La conclusione a cui è giunta la citata giurisprudenza circa l'inconfigurabilità di un'ipotesi di rinuncia in casi del tutto analoghi a quello *de quo* trova, peraltro, conforto nelle seguenti ulteriori considerazioni.

La domanda telematica, si è detto, consentiva di inserire fino a 150 preferenze ai fini dell'attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che il docente, aspirante ad incarichi di supplenza, avrebbe ben potuto, come nel caso di specie, indicare anche meno di 150 preferenze.

Appare pertanto del tutto illegittimo, illogico e palesemente contraddittorio consentire al docente di inserire anche meno di 150 preferenze per poi considerarlo rinunciatario proprio per essersi avvalso di tale facoltà.

Inoltre, principi di correttezza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, che trovano tutela nell'art. 97 Cost., avrebbero imposto che l'Amministrazione desse puntuale e preventiva informazione circa le conseguenze dell'indicazione di un numero di preferenze inferiori a 150.

Il sistema informatico, quindi, avrebbe dovuto consentire ai candidati non soddisfatti nel primo turno di nomina, a causa della mancanza di posti disponibili tra quelli per i quali avevano espresso preferenza, di partecipare ai successivi turni di nomina.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il docente non è stato messo in condizione di conoscere, al momento della compilazione della domanda



informatizzata delle supplenze, quali erano i posti disponibili. E ciò in maniera del tutto irragionevole ed ingiustificata.

Sul punto pare necessario fare le seguenti precisazioni.

L'organico dei docenti si divide in organico di fatto e in organico di diritto. L'organico di diritto (coperto con supplenze fino al 31 agosto) è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti, mentre l'organico di fatto (coperto con supplenze fino al 30 giugno) è quello derivante dalle modifiche che l'organico di diritto può subire dopo la scadenza dei termini per le iscrizioni da parte degli studenti.

Considerato che le iscrizioni per un determinato anno scolastico devono essere effettuate entro la fine del mese di gennaio dell'anno scolastico precedente, è chiaro che le disponibilità in organico, di diritto e di fatto, sono già note al momento in cui il MIM apre i termini per la compilazione della domanda informatizzata per le supplenze (il mese di agosto di ogni anno). Ebbene, per l'a.s. 2022/23 le famiglie dovevano provvedere ad effettuare le iscrizioni degli alunni entro il 28/01/2022 (giusta Circolare n. 3830 del 06/12/2021, [all.to 27](#)), con la conseguenza che, con riferimento agli incarichi di supplenza di cui si discute, **trattandosi di incarichi su cattedre in organico di diritto, fino al 31 agosto, o di fatto, fino al 30 giugno, le disponibilità erano già note al momento in cui il MIM ha aperto i termini per la compilazione della domanda informatizzata per le supplenze (dalle ore 9:00 del 02 agosto 2022 alle ore 14:00 del 16 agosto 2022) e quindi le disponibilità dovevano essere note già al momento della compilazione dell'istanza e i posti dovevano essere messe a disposizione sin dal primo turno di nomina. Risulta, pertanto, irragionevole non solo la mancata comunicazione di tutte le disponibilità in termini utili per consentire agli aspiranti di compilare in maniera consapevole la domanda di partecipazione alle operazioni di conferimento degli incarichi, ma anche l'aver effettuato più turni di nomina quando le disponibilità erano già note in occasione del primo turno.**

Invece, l'Atp di Latina per i primi due turni di nomina ha comunicato le disponibilità di posti dopo la scadenza dei termini per la compilazione della domanda informatizzata delle supplenze e solo qualche giorno prima della pubblicazione dei primi due bollettini, mentre per i successivi turni di nomina ha proprio omesso tale fondamentale comunicazione.



Sul punto, una risalente ordinanza del Tribunale di Lanciano (ord. del 27/01/2010, G.I. dott. Ciro Marsella, attualmente Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila) molto efficacemente evidenziava che *“deve osservarsi che l'assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell'imparzialità e della meritocrazia, assicurato – nel caso di specie – dal rispetto delle posizioni in graduatoria; il convenuto avrebbe dovuto predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; nel caso “de qua”, appare evidente che il convenuto medesimo, omettendo tale adempimento, ha determinato nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria”*.

Orbene, non v'è chi non veda come l'assegnazione delle supplenze sulla base delle disponibilità esistenti in relazione al singolo *“turno di nomina”* che di volta in volta si tiene, oltre ad essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

Le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio, ma in base alla fortuna.

Ma l'effetto aberrante che si è venuto a determinare a causa dell'illegittimo funzionamento del sistema informatico che il Ministero resistente tanto difende, si rende ancora più palese se si considera che con tale sistema docenti privi della formazione richiesta e dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili su posti di sostegno, sono stati preferiti rispetto a docenti appositamente formati e preparati che, conseguentemente, sono rimasti privi di incarico.

A causa dei plurimi turni di nomina e delle comunicazioni tardive delle disponibilità, come dianzi evidenziato, docenti non specializzati sul sostegno sono stati pretermessi e le relative cattedre assegnate in favore di alunni disabili, con specifica certificazione, sono state occupate da docenti non specializzati.

È chiaro, quindi, che la procedura messa in atto dal Ministero dell'Istruzione mediante l'informatizzazione delle nomine dei supplenti ha prodotto (e sta ancora producendo) ricadute discutibili, che ledono irrimediabilmente diritti inviolabili,



costituzionalmente riconosciuti, quando compito della PA dovrebbe essere quello di tutelare e presidiare i diritti fondamentali dell'individuo, come riconosciuti dalla Carta Costituzionale.

Dunque, da quanto si è sin qui ampiamente esposto, è assolutamente infondata l'interpretazione offerta del Ministero resistente secondo cui l'espressione di preferenze non disponibili nel primo turno di nomina possa valere quale rinuncia alle sedi espresse e alla procedura assunzionale in parola, anche alla luce della giurisprudenza di merito richiamata che ha chiarito che la mancata espressione delle sedi valga esclusivamente come rinuncia alle sedi non espresse.

Né è di ostacolo a tale interpretazione l'art. 12, comma 10, dell'[O.M. 112/20202](#) a mente del quale *“10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*. La disposizione appena citata appare del tutto coerente con quanto espresso nel precedente comma 4: **se la mancata espressione di preferenze vale quale rinuncia solo ed esclusivamente con riferimento alle sedi/preferenze non espresse, è logico ed evidente che, solo con riferimento alle sedi/preferenze non espresse, le disponibilità successive vengano attribuite ad aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.**

C) SUL CRITERIO MERITOCRATICO DEL PUNTEGGIO.

Infatti, si è detto che la Prof.ssa Buonagurio è stata pretermessa nell'attribuzione della supplenza sulla classe di concorso A028 nella provincia di Latina a partire dai bollettini del 12.09.2022, perché nel turno di nomina precedente non vi erano sedi disponibili tra quelle richieste oppure, pur essendovi sedi disponibili, i docenti assegnatari erano collocati in posizione peggiore rispetto alla ricorrente, ovvero erano collocati in posizione deteriore ma erano muniti di titoli di precedenza. Ebbene, nel turno di nomina del 12.09.2022 il sistema informatico, invece di riconvocare i docenti non assegnatari di supplenza nel turno precedente,



è ripartito dall'ultimo nominato, considerando rinunciatari alla procedura i docenti pretermessi.

Dunque, se le sedi richieste dalla ricorrente fossero state **fortuitamente** disponibili già nel primo turno di nomina, quello del 01/09/2022, la Prof.ssa Buonagurio non sarebbe stata considerata rinunciataria e avrebbe ottenuto l'ambito incarico. **Perciò, in maniera del tutto iniqua ed antimeritocratica, il soddisfacimento del diritto della ricorrente ad ottenere le cattedre espressamente richieste, è stato rimesso ad un fattore del tutto casuale e alla fortuna, dipendendo fondamentalmente dalla disponibilità delle sedi al primo turno di nomina e dall'indicazione delle preferenze più o meno incautamente indicate dal docente all'atto della domanda, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 [DPR 487/97](#), in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.**

Sul principio meritocratico del punteggio, quale principio che deve informare l'attività amministrativa, si è espressa copiosa giurisprudenza, anche d'appello, con riferimento alle procedure di mobilità del personale di ruolo dell'a.s. 2016/17 che, anche in quel caso, sono state affidate ad un algoritmo, tarato in modo da tenere conto dell'ordine delle sedi espresse nella domanda informatizzata e non del punteggio riconosciuto (*ex multis*, CdA Roma, sent. n. 1617 del 17.07.2020, [all.to 28](#)).

Sul punto, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 588 del 21/01/2019 ([all.to 29](#)) ha stabilito che *“In senso sostanzialmente conforme v. pure Corte Appello Bari n. 901/2018, che ha sottolineato come il Miur, nel disattendere la pretesa dei docenti di far valere i punteggi loro riconosciuti e spettanti in relazione agli ambiti territoriali prescelti in via potiore nella domanda di mobilità, ha violato “il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione dettato dall'art. 97 Cost., per cui, nelle procedure selettive, deve essere accordata precedenza a chi ha maggior punteggio; allo stesso modo, la medesima Amministrazione ha violato l'art. 1 comma 108 della L. n. 107/2015 nonché l'art. 6 CCNI mobilità dell'8.4.2016”.*

Il rispetto del principio meritocratico del punteggio deve informare le operazioni di reclutamento del personale scolastico anche sotto altro aspetto, ossia quello relativo all'attribuzione della supplenza in caso di espressione di preferenze



sintetiche (Comuni e Distretti) ed analitiche (Istituti Scolastici) nell'istanza informatizzata, così come pure la ricorrente ha fatto, indicando [nella propria istanza](#), oltre che singoli Istituti scolastici, anche i Comuni di Gaeta e di Itri.

Si è detto che con la preferenza analitica si chiedono specifiche scuole, mentre con la preferenza sintetica si chiede un Comune o un Distretto, quindi in pratica tutte le scuole in essi ubicate, indistintamente senza alcun ordine di priorità tra queste. In questo modo, i docenti, con la preferenza sintetica, hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli Istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del Distretto o del Comune e l'assegnazione alla sede avverrà, poi, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche.

Se una domanda viene soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante, pure con punteggio inferiore, mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica (anche se con punteggio inferiore) e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica (individuata sulla base dei Bollettini ufficiali) con posto disponibile.

In tal senso il vigente CCNI Mobilità personale docente educativo e ATA per il triennio 2022/2025 del 27 gennaio 2022 ([all.to 30](#)) all'art. 6, comma 5, dispone che “[...] Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con



punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. [...]"

Dunque, solo nell'ipotesi in cui in una preferenza sintetica siano presenti più Istituzioni Scolastiche disponibili viene preferito il docente con punteggio inferiore che abbia, invece, espresso la preferenza analitica. Diversamente, se vi è un'unica sede disponibile, viene sempre preferito il docente che abbia il maggiore punteggio, anche qualora abbia espresso una preferenza sintetica.

A titolo esemplificativo si faccia l'esempio di un docente A con 100 punti che esprime come preferenza il Comune (preferenza sintetica) nel quale vi sono due Istituti Tecnici in cui si insegna economia aziendale e di un docente B con 50 punti che esprime come preferenza la scuola (unico istituto tecnico nel Comune in cui si insegna economia aziendale) (preferenza analitica). In tal caso il docente B, con punteggio inferiore, verrà assegnato all'istituto tecnico analiticamente scelto, mentre il docente A verrà assegnato all'altro istituto presente nel Comune.

Nel caso, invece, di un docente A con 100 punti che esprime come preferenza il Comune (preferenza sintetica) nel quale vi è un unico istituto tecnico in cui si insegna economia aziendale e di un docente B con 50 punti che esprime come preferenza quello stesso Istituto (preferenza analitica), il docente A con punteggio superiore verrà assegnato quell'unico istituto con unica sede disponibile ricompreso nel Comune indicato come preferenza sintetica.

La disposizione pattizia indicata, dunque, costituisce diretta applicazione del principio meritocratico del punteggio enucleato dalla giurisprudenza d'appello sopra citata.

Ebbene, la ricorrente ha espresso anche preferenze sintetiche (Comuni di Itri e Gaeta) ma ciò non legittima l'Amministrazione a preferire nell'assegnazione della supplenza coloro che hanno espresso sedi indicando il codice analitico, stravolgendo in tal modo, in palese contrasto con l'art. 97 Cost., il principio meritocratico che la [L. n. 124 del 25/05/1999](#) ha posto alla base del sistema di assunzione del personale docente della scuola pubblica.

D) SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO NELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE

Il sistema informatico del Ministero chiaramente non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di



effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie, formate in base ai titoli di riserva, precedenza e di abilitazione e specializzazione posseduti dai candidati.

Si tratta di macroscopici errori del sistema che andavano sollecitamente corretti.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, il Giudice Amministrativo, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha sostenuto che *“dirimente si profila in punto di diritto l’argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario”* (TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019).

Sul punto, anche la Corte d’Appello di Roma, nella citata [sentenza n. 1617/20](#), nonché la giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020), ha ritenuto in via generale ammissibile lo strumento informatico solo ove siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;



- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, **tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati.**

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta del conferimento delle supplenze a docenti con punteggio in GPS inferiore alla ricorrente.

Dunque, le operazioni di conferimento delle supplenze sono state semplificate in un **algoritmo** del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri e lesiva della ricorrente.** In altri termini, le numerose domande di supplenza ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 112/2022.**

La rimproverata condotta amministrativa ha determinato un conflitto tra gli aspiranti alle supplenze nei veri Istituti Scolastici designati nella domanda informatizzata, concretizzando la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.) e dei principi enucleabili dalle norme dianzi richiamate. Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, [DPR n. 487/1994](#), in quanto l'aver pretermesso la ricorrente nell'assegnazione dell'incarico ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa.

Ne consegue che gli atti contestati e il diniego di incarico sono affetti da grave nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo.

Da ultimo, non ci si può esimere dall'osservare come i provvedimenti con i quali l'Amministrazione Scolastica ha negato la supplenza alla Prof.ssa Buonagurio siano palesemente **carenti di motivazione.**

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche della censurata condotta della P.A. resistente è circostanza che da sola prova l'illegittimità dell'azione amministrativa.



È, infatti, perfino superfluo rammentare che, per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479).

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, *"...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento"* (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

La ricorrente, munita del punteggio necessario, aveva diritto ad ottenere un incarico tra quelli disponibili nel primo turno di nomina del 12.9.2022.

E) SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PARAMETRATO ALLE RETRIBUZIONI.

L'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente ha cagionato alla ricorrente un **notevole danno patrimoniale** rappresentato dalle retribuzioni che ella avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza spettante e non attribuita, comprensivo di ratei di 13^a mensilità e TFR.

Nello specifico, dal quadro riepilogativo dei docenti con minore punteggio che hanno ottenuto l'incarico su sedi richieste dalla ricorrente, come riportato nelle superiori premesse in fatto, emerge che la Prof.ssa Buonagurio avrebbe avuto diritto a conseguire una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre è attualmente inoccupata e, dunque, priva di reddito.

Ciò posto, qualora all'esito dell'istruttoria dovesse ritenersi provato il comportamento illegittimo ed antigiusuriero del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'aver pretermesso la ricorrente dall'attribuzione della supplenza, il danno subito è costituito dall'ingiusta lesione arrecata alla sfera giuridica della ricorrente in termini di perdita delle retribuzioni, mentre l'inadempimento va



rinvenuto nella violazione delle disposizioni normative e dei principi che impongono il rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, come sopra ampiamente riportati. Ciò in ipotesi in cui si volesse qualificare la responsabilità in questione ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Quanto, poi, all'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della P.A., nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di qualificare la responsabilità del Ministero convenuto quale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., detta imputabilità emerge *ictu oculi* in quanto l'evento dannoso è ragionevolmente imputabile all'Amministrazione resistente, dal momento che risultano violate, dolosamente o, quanto meno, colposamente, le norme sopra citate che impongono il rispetto del principio del punteggio nelle operazioni di nomina, nonché i doveri di correttezza e buona amministrazione.

Quanto alle retribuzioni perse, la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il **diritto al risarcimento del danno da mancata assunzione**, affermando che *“il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”* (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11122/16 ha poi chiarito che *“il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della **prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum**, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito”*.

E dunque, ciò che costituisce oggetto di pretesa risarcitoria che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dalla ricorrente per tutta la durata della supplenza, **commisurato al totale delle retribuzioni perse (dedotte le retribuzioni percepite in ragioni altri contratti di supplenza per l'a.s. 2022/23)**, che sono oggi oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.



SUL PERICULUM IN MORA

La ricorrente è attualmente inoccupata e, dopo il 01/12/2022, non è stata più destinataria di alcun contratto di assunzione con chiamata da GPS, sicché, considerato che la stessa non ha altre fonti di reddito, si trova in uno stato di profonda difficoltà economica.

Ciò crea, inevitabilmente, un *vulnus* grave ed irreparabile per la docente, dal momento che ella è **priva di occupazione lavorativa e della relativa retribuzione**, oltre ad essere foriero di ingiustizia e disparità di trattamento, considerato che altri docenti con punteggio inferiore hanno ottenuto la supplenza al suo posto.

Ma il *periculum in mora* risiede, inoltre, nell'ulteriore circostanza che, per errore del Ministero e del suo sistema informatico, la ricorrente subisce un grave danno i cui effetti sono destinati a protrarsi nel tempo, in quanto non maturando punteggio di servizio garantito da un contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, aumenterà il distacco tra chi ha reso il servizio, magari illegittimamente e, quindi, ha maturato punteggio, e chi no. Si tratta di conseguenze pregiudizievoli idonee a dispiegare effetti anche per il futuro, atteso che, non maturando punteggio, **la ricorrente vedrà ulteriormente ridotte le possibilità di ottenere successivi ulteriori supplenze rispetto a chi, invece, ha potuto maturare punti da far valutare in graduatoria aumentando così la chance di ottenere nuovi incarichi.**

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è perciò quello più temuto: la lesione del diritto al lavoro, la perdita delle occasioni lavorative che meglio soddisfano le proprie esigenze professionali, sia pure a termine, ed è destinato a **ripercuotere i propri effetti nel tempo senza possibilità di recupero.**

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte ricorrente, confliggendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).

La tutela richiesta si palesa ancora più indifferibile se si considera che solo pochi giorni fa, in data 01/12/2022, la Prof.ssa Buonagurio ha subito la [revoca](#) della



supplenza breve presso l'I.C. "A. Manuzio" di Latina per nomina dell'avente diritto.

Da ultimo, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierna esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Latina**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi o ostativi al soddisfacimento del diritto della ricorrente in via cautelare

- **accertare e dichiarare** il diritto della Prof.ssa Buonagurio Maria Luisa ad ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 12.09.2022, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

e per l'effetto

- **condannare** le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuna secondo le proprie attribuzioni, a conferire un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 12.09.2022, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

nel merito

- **accertare e dichiarare** il diritto della Prof.ssa Buonagurio Maria Luisa ad ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 12.09.2022, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;



- **accertare e dichiarare** il diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13[^] mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione di altri contratti di lavoro e per l'effetto
 - **condannare** le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuna secondo le proprie attribuzioni, a conferire un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 12.09.2022, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
 - **condannare** la PA convenuta al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13[^] mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione di altri contratti di lavoro.
- Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Rosaria Altieri. **Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).**

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Ultimo contratto di lavoro ([all.to 1](#));
- 2) Decreto Dirigenziale n. 9571 del 31.08.2022 ATP Latina ([all.to 2](#));
- 3) Domanda informatizzata per le supplenze ([all.to 3](#));
- 4) D.D. n. 9570 del 31.08.2022 ATP Latina ([all.to 4](#));
- 5) D.D. n. 8680 del 01.09.2022 ATP Latina ([all.to 5](#));
- 6) D.D. n. 10225 del 12.09.2022 ATP Latina ([all.to 6](#));
- 7) D.D. n. 10813 del 22.09.2022 ATP Latina ([all.to 7](#));
- 8) D.D. n. 11048 del 28.09.2022 ATP Latina ([all.to 8](#));
- 9) D.D. n. 139015 del 30.11.2022 ATP Latina ([all.to 9](#));
- 10) O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ([all.to 10](#));



- 11) O.M. n 112 del 6 maggio 2022 ([all.to 11](#));
- 12) Nota MI n. 28597 del 29/07/2022 ([all.to 12](#));
- 13) Tribunale di Latina, ord. n. 13497 del 28/12/2021 ([all.to 13](#));
- 14) D.M. n. 242 del 30.07.2021 ([all.to 14](#));
- 15) Tribunale di Latina, ord. colleg. n. 3542 del 04.04.2022 ([all.to 15](#));
- 16) Tribunale di Cassino, ord. n. 3945 del 28.04.2022 ([all.to 16](#));
- 17) Tribunale di Frosinone, ord. n. 2813 dell'11.02.2022 ([all.to 17](#));
- 18) Tribunale di Lecce, ord. del 21.06.2022 ([all.to 18](#));
- 19) Tribunale di Bari, sent. n. 2745 del 17.10.2022 ([all.to 19](#));
- 20) Tribunale di Cassino, sent. n. 681 del 15.09.2022 ([all.to 20](#));
- 21) Tribunale di Frosinone, ord. colleg. 586 del 15.06.2022 ([all.to 21](#));
- 22) Tribunale di Tivoli, ord. n. 5340 del 18.03.2022 ([all.to 22](#));
- 23) Tribunale di Velletri, ord. n. 3450 del 01.03.22 ([all.to 23](#));
- 24) Tribunale di Roma, ord. n. 36285 del 26.04.2022 ([all.to 24](#));
- 25) Tribunale di Cosenza, sent. n. 1729 del 02.11.2022 ([all.to 25](#));
- 26) Tribunale di Cagliari, ord. n. 12825 del 07.12.2022 ([all.to 26](#));
- 27) Circolare prot. n. 3830 del 6 dicembre 2021 ([all.to 27](#));
- 28) CdA Roma, sent. n. 1617 del 17.07.2020 ([all.to 28](#));
- 29) CdA Venezia, sent. n. 588 del 21.01.2019 ([all.to 29](#));
- 30) CCNI Mobilità docenti e ATA 2022/25 ([all.to 30](#));
- 31) Dichiarazione esenzione contributo unificato ([all.to 31](#));
- 32) Copia documento di riconoscimento ([all.to 32](#)).

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che la Prof.ssa Buonagurio Maria Luisa, unitamente al proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito inferiore ad € 35.240,04 ([all.to 31](#)) e che, pertanto, il presente procedimento è esente dal versamento. A tal fine si allega copia del documento di identità della ricorrente ([all.to 32](#)).

Formia-Latina, 15/12/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri



NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv.to Maria Rosaria Altieri, procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in calce al soprascritto ricorso, premesso:

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della Prof.ssa Buonagurio M. Luisa al conferimento di incarico di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche attribuito a docenti con punteggio inferiore inseriti nella II fascia delle GPS della provincia di Latina, classe di concorso A028;
- che non vi è dubbio che non ricorra nel caso di specie alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario che suggerisca l'opportunità di estendere il giudizio ad altri soggetti, anche in considerazione del potere riconosciuto all'Ufficio di assegnare i docenti in sovrannumero (cfr. Trib. Latina, decreto n. 12778/2021);
- che, tuttavia, non si ignora che un gran numero di Tribunali in contenziosi simili abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c., strumento di notifica largamente usato tanto di Giudici Amministrativi che da quelli Ordinari, in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
- che, infatti, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificarli tutti;
- che la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che la legge 21 luglio 2000, n. 205, all'art. 12, ha previsto che il Giudice adito possa autorizzare la notifica del ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che la norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di **integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami** consentendo al giudice adito di ordinare (quale forma di notifica alternativa alla notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) **la pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- che in tal modo viene realizzato il contraddittorio con una moltitudine di citandi che vengono identificati attraverso lo status di dipendenti pubblici e raggiunti presso il Ministero cui appartengono;
- che, diversamente, l'efficacia della notifica per pubblici proclami ordinaria è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, è la decisione della



Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- che la notifica per pubblici proclami per via telematica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato propone istanza affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, voglia autorizzare la notificazione per via telematica tramite inserimento del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Formia-Latina, 15/12/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri

